

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 490/2001 della Commissione del 12 marzo 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 491/2001 della Commissione, del 12 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo** 3
- Regolamento (CE) n. 492/2001 della Commissione, del 12 marzo 2001, relativo all'apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di circa 2 752 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano 5

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/196/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali** 7

Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali 8

2001/197/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione** 15



Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione	16
---	----

Commissione

2001/198/CECA:

* Decisione della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3563]	23
---	-----------

2001/199/CE:

* Decisione della Commissione, del 9 marzo 2001, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda [notificata con il numero C(2001) 685]	28
--	-----------

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 490/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	122,9	
	204	73,2	
	212	100,0	
	624	120,7	
	999	104,2	
0707 00 05	052	197,4	
	628	141,3	
	999	169,4	
0709 90 70	052	116,6	
	204	108,5	
	624	127,6	
	999	117,6	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	54,6	
	204	45,6	
	212	53,8	
	600	48,1	
	624	58,3	
	999	52,1	
0805 30 10	600	59,8	
	999	59,8	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	91,2	
	388	102,3	
	400	92,5	
	404	72,3	
	508	92,5	
	512	88,9	
	528	96,7	
	720	100,4	
	728	104,0	
	999	93,4	
	0808 20 50	388	70,8
		512	75,5
528		78,8	
720		54,6	
999		69,9	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 491/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2631/2000 ⁽⁴⁾, proroga, fino al 31 gennaio 2001, alcune disposizioni del Consiglio, abrogate in virtù dell'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in attesa che siano messe a punto e adottate le misure attuative del regolamento suddetto. In particolare, restano in vigore, fino al 31 gennaio 2001 al più tardi, gli articoli 1 e 3 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a talune pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 377/79 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2839/98 ⁽⁶⁾. Il regolamento (CEE) n. 1873/94 prevedeva tuttavia che l'applicazione delle suddette disposizioni sarebbe stata limitata al 31 dicembre 2003. In applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a talune pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999, che prevede l'applicazione di disposizioni equivalenti e alle stesse condizioni di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1873/84 fino al 31 dicembre 2003 al più tardi. Non sembra tuttavia probabile che il Consiglio possa adottare tale proposta entro il 31 gennaio 2001. Per consentire l'adozione di tale proposta da parte del Consiglio senza soluzione di continuità del regime di cui agli articoli 1 e 3 e all'allegato

del citato regolamento (CEE) n. 1873/84, è necessario prorogare tali disposizioni fino al momento dell'adozione della decisione da parte del Consiglio o comunque non oltre il 31 dicembre 2003. Per gli stessi motivi è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° febbraio 2001.

- (2) Il periodo transitorio supplementare non compromette l'attuazione della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo entro la data prevista dal Consiglio, poiché gli aspetti principali delle materie contemplate dai suddetti regolamenti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione già adottati.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1 è aggiunta la seguente frase:

«Le disposizioni figuranti nella parte C dell'allegato restano applicabili fino alla data di adozione, da parte del Consiglio, della proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a talune pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.»

- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2001.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 3.7.1984, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE A

Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 gennaio 2001:

- a) il regolamento (CEE) n. 2390/89
- b) gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89
- c) gli articoli 3, 31 e 71 del regolamento (CEE) n. 822/87.

PARTE B

Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 marzo 2001:

- a) l'articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CEE) n. 823/87
- b) il regolamento (CEE) n. 2392/89
- c) l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3895/91
- d) gli articoli 8, 9 e 11 del regolamento (CEE) n. 2333/92
- e) l'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 822/87.

PARTE C

Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 dicembre 2003:

gli articoli 1 e 3 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84.

REGOLAMENTO (CE) N. 492/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2001

relativo all'apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di circa 2 752 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario rimettere in vendita sul mercato comunitario un quantitativo di circa 2 752 tonnellate di risone detenuto dall'organismo d'intervento italiano. Questa vendita sarà realizzata conformemente alle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento ⁽³⁾.
- (2) In considerazione del deterioramento del prodotto a seguito di calamità naturali, è opportuno determinare il prezzo minimo di vendita per ogni partita posta in vendita in funzione delle sue caratteristiche specifiche, conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 ⁽⁵⁾. Tuttavia, dato il deterioramento della partita n. 5, è opportuno non stabilire un prezzo minimo per tale partita e aggiudicarla al miglior offerente.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento son conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara, alle condizioni fissate del regolamento (CEE) n. 75/91, per la vendita sul mercato interno di circa 2 752 tonnellate di risone da esso detenute.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 75/91, le offerte presentate devono riguardare un'intera partita.

Articolo 3

1. La data limite per la prima presentazione delle offerte è il 21 marzo 2001 e per l'ultima presentazione delle offerte è il 4 aprile 2001.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento italiano:

Ente nazionale risi
Piazza Pio XI, 1
I-20123 Milano

Tel. (02) 885 51 11

Fax (02) 86 13 72.

3. La merce è immagazzinata nei seguenti depositi:

Corso Dante, 24 — Balzola (AL)

Via Roma, 128 — Casalvolone (NO)

Via Roma — Formigliana (VC).

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 190 del 19.7.1997, pag. 22.

Articolo 4

I prezzi minimi di vendita da rispettare sono i seguenti:

- **Partita n. 1:** Prezzo 176 EUR/t 461,08 tonnellate
 - Deposito Formigliana: celle A11, D12
 - Deposito Balzola: celle 75, 85.
- **Partita n. 2:** Prezzo 232 EUR/t 676,07 tonnellate
 - Deposito Casalvolone: cella 9
 - Deposito Balzola: celle 44, 74, 86, 64.
- **Partita n. 3:** Prezzo 254 EUR/t 345,94 tonnellate
 - Deposito Casalvolone: celle 7, 14
 - Deposito Balzola: cella 52.
- **Partita n. 4:** Prezzo 267 EUR/t 627,92 tonnellate
 - Deposito Formigliana: cella C12
 - Deposito Balzola: celle 45, 65, 76, 84, 77.
- **Partita n. 5:** al miglior offerente 641,46 tonnellate
 - Deposito Formigliana: cella E12
 - Deposito Balzola: cella 46, 63, 73, 81, 82.

Articolo 5

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, i quantitativi venduti e i prezzi di vendita delle diverse partite.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2001

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali

(2001/196/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 22 maggio 2000, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale tra la Comunità europea, il Canada e gli Stati Uniti d'America.
- (2) La Comunità e gli Stati Uniti d'America si ripromettono di trarre mutui vantaggi da detta cooperazione che, da parte della Comunità, deve essere complementare ai programmi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America e deve fornire un valore aggiunto europeo.
- (3) L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali, deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La delegazione della Comunità europea al comitato paritetico di cui all'articolo 6 dell'accordo è composta da un rappresentante della Commissione assistito da un rappresentante di ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alle notifiche di cui all'articolo 12 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

ACCORDO**tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da un lato, e

GLI STATI UNITI D'AMERICA,

dall'altro,

qui di seguito denominati «le parti»,

RILEVANDO che la dichiarazione transatlantica, adottata dalla Comunità europea e i suoi Stati membri e dal governo degli Stati Uniti d'America nel novembre 1990, fa espresso riferimento al rafforzamento della mutua cooperazione in diversi settori che interessano direttamente il benessere presente e futuro dei cittadini, quali gli scambi e i progetti comuni nei settori dell'istruzione e della cultura, tra cui gli scambi universitari e giovanili;

CONSIDERANDO che l'adozione e attuazione dell'accordo del 1995 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale, hanno dato esecuzione agli impegni assunti con la dichiarazione transatlantica e costituiscono esempi di valida e proficua collaborazione;

RILEVANDO che la nuova agenda transatlantica, adottata nel 1995 a Madrid in occasione del vertice UE-USA, fa riferimento, nell'ambito dell'azione IV (creare legami transatlantici), all'accordo UE-USA che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione professionale come potenziale catalizzatore di una vasta gamma di attività innovative di collaborazione a diretto vantaggio di studenti ed insegnanti, ed auspica l'introduzione nella scuola di nuove tecnologie in grado di mettere in contatto gli istituti scolastici americani con quelli europei e di favorire l'insegnamento delle lingue, della storia e della cultura di entrambi i continenti;

RICONOSCENDO il contributo essenziale che l'istruzione e la formazione danno allo sviluppo di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sulle conoscenze;

CONSTATANDO che la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione professionale dovrebbe completare altre iniziative di collaborazione analoghe tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America;

RILEVANDO che nel 1997 la conferenza transatlantica «Costruire un ponte sull'Atlantico: vincoli tra i popoli» ha sottolineato le possibilità di cooperare tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America al di fuori dell'istruzione istituzionalizzata;

RICONOSCENDO l'importanza di garantire la complementarità con iniziative analoghe condotte nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale da organizzazioni internazionali attive in questi settori, quali l'OCSE, l'Unesco e il Consiglio d'Europa;

CONSTATANDO che le parti hanno un interesse comune alla cooperazione tra loro nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale;

RIPROMETTENDOSI di trarre un vantaggio reciproco dalle attività di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale;

RICONOSCENDO la necessità di ampliare l'accesso alle attività promosse nell'ambito del presente accordo, specie quelle condotte nel settore dell'istruzione e della formazione professionale;

DESIDERANDO fissare i presupposti formali per proseguire le attività di cooperazione avviate nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1**Articolo 2***Oggetto****Definizioni**

Il presente accordo rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della istruzione e formazione professionale (qui di seguito denominato «il programma»), avviato nel 1995 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America con l'accordo che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della istruzione e formazione professionale.

Ai fini del presente accordo:

- 1) per «istituto d'istruzione superiore» si intende un qualsiasi istituto che, a prescindere dalla sua denominazione, offra qualifiche o diplomi di livello superiore in base alle leggi o consuetudini vigenti;

- 2) per «istituto di istruzione e formazione professionale» si intende un qualsiasi ente pubblico, semipubblico o privato che, a prescindere dalla sua denominazione, organizzi o impartisca corsi di istruzione o formazione professionale, perfezionamento professionale, aggiornamento professionale o riqualificazione, in base alle leggi o consuetudini vigenti;
- 3) per «studenti» si intendono tutte le persone che seguono corsi o programmi di studio o formazione, organizzati dagli istituti d'istruzione superiore o di istruzione e formazione professionale di cui al presente articolo.

Articolo 3

Obiettivi

Il programma intende:

- 1) Favorire la comprensione reciproca fra i popoli della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America, compresa una più diffusa conoscenza delle rispettive lingue, culture ed istituzioni.
- 2) Migliorare, sia nella Comunità europea che negli Stati Uniti d'America, la qualità della preparazione delle risorse umane, favorendo, tra l'altro, l'acquisizione delle conoscenze necessarie per rispondere alle sfide di un'economia globale basata sulle conoscenze.
- 3) Incoraggiare una serie innovativa e sostenibile di attività di cooperazione tra le diverse regioni della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale, al servizio degli studenti e con un impatto duraturo.
- 4) Migliorare la qualità della mobilità studentesca tra le due sponde dell'Atlantico promuovendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco dei periodi di studio e formazione, nonché, ove necessario, la trasferibilità dei crediti accademici.
- 5) Favorire lo scambio delle competenze acquisite nel campo dell'e-learning e dell'apprendimento aperto e a distanza, nonché il loro uso efficace in modo da ampliare l'impatto del programma.
- 6) Promuovere o rafforzare le partnership tra istituti d'istruzione superiore e di formazione, associazioni professionali, autorità pubbliche, associazioni private o di altra natura della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America.
- 7) Potenziare la dimensione comunitaria e statunitense nella cooperazione transatlantica avviata nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale.
- 8) Integrare i programmi bilaterali in corso fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati Uniti d'America, nonché altri programmi e iniziative europee e statunitensi.

Articolo 4

Principi

La cooperazione prevista dal presente accordo è disciplinata dai seguenti principi:

- 1) Pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati degli Stati Uniti d'America, nonché dell'autonomia degli istituti d'istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale.
- 2) Vantaggi reciproci derivanti dalle attività intraprese nell'ambito del presente accordo.
- 3) Erogazione efficace di finanziamenti di avviamento a favore di una gamma diversificata di progetti innovativi che intendano creare nuove strutture e legami, avere un effetto moltiplicatore mediante una vasta ed efficace opera di divulgazione dei risultati e perdurare nel lungo periodo senza bisogno di un sostegno permanente da parte del programma e che, nel caso della mobilità degli studenti, comportino un riconoscimento reciproco dei periodi di studio e formazione ed eventualmente la trasferibilità dei crediti accademici.
- 4) Ampia partecipazione degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America.
- 5) Pieno riconoscimento della diversità culturale, sociale ed economica della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America.
- 6) Selezione dei progetti mediante gara, tenendo conto dei principi di cui sopra.

Articolo 5

Azioni del programma

Il programma prevede l'esecuzione delle azioni di cui all'allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 6

Comitato paritetico

1. È istituito un comitato paritetico, comprendente un numero uguale di rappresentanti di entrambe le parti.
2. Il comitato paritetico ha il compito di:
 - a) analizzare le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo;
 - b) presentare alle parti una relazione annuale sul livello, andamento ed efficacia delle attività di cooperazione avviate nell'ambito del presente accordo.
3. Il comitato paritetico si riunisce almeno una volta ogni due anni, alternativamente nella Comunità europea e negli Stati Uniti d'America. Altre riunioni possono essere indette previo accordo reciproco.
4. Le decisioni del comitato paritetico sono adottate per mutuo consenso. Per ogni riunione è redatto un verbale comprendente l'indicazione delle decisioni adottate e dei principali argomenti trattati. I verbali sono approvati dai membri designati da ciascuna parte a presiedere congiuntamente la riunione e, insieme alla relazione annuale, vanno presentati ai competenti funzionari ministeriali di ciascuna parte.

*Articolo 7***Controllo e valutazione**

Le parti cooperano per svolgere le opportune operazioni di controllo e valutazione del programma, in modo da poter eventualmente riorientare le attività alla luce di esigenze o possibilità che emergano nel corso dello svolgimento del programma.

*Articolo 8***Finanziamento**

1. Le attività previste dal presente accordo sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle applicabili leggi, regolamenti, politiche e programmi della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America. Al finanziamento si provvederà, nei limiti del possibile, sulla base di quote globalmente equilibrate fra le due parti. Nell'ambito del programma, le parti si adoperano per offrire attività con portata e benefici comparabili.

2. Le spese occasionate dal comitato paritetico, o per suo conto, sono a carico della parte rappresentata. Le spese diverse dalle indennità di viaggio e direttamente connesse alle riunioni del comitato paritetico sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 9***Accesso del personale**

Ciascuna parte si adopera per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo, nonché del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività.

*Articolo 10***Altri accordi**

Il presente accordo non sostituisce, né incide in altro modo, su ulteriori accordi o attività avviate congiuntamente nei settori interessati da qualsiasi Stato membro della Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.

*Articolo 11***Campo d'applicazione del presente accordo**

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, secondo le condizioni in esso fissate, e, dall'altro, al territorio degli Stati Uniti d'America.

*Articolo 12***Entrata in vigore e risoluzione**

1. Il presente accordo entra in vigore, a seconda di quale sia l'ultima denuncia, il 1° gennaio 2001, oppure il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni di legge previste per la sua entrata in vigore. Il presente accordo sostituisce in toto l'accordo del 1995 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della istruzione e formazione professionali.

2. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e può essere prorogato o modificato previa intesa scritta tra le parti. Le modifiche o la proroga entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo recante le modifiche o la proroga.

3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o la denuncia dell'accordo non incide sulla validità o la durata di qualsiasi intesa precedentemente intercorsa ai sensi dello stesso.

Articolo 13

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna delle versioni linguistiche facenti parimenti fede.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφωντες πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed the present Agreement.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, muniti di regolari poteri, hanno firmato il presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, naar behoren gemachtigd, hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, com os devidos poderes para o feito, apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Washington D.C., el dieciocho de diciembre del año dos mil.

Udfærdiget i Washington D.C. den attende december to tusind.

Geschehen zu Washington D.C. am achtzehnten Dezember zweitausend.

Έγινε στην Ουάσιγκτον D.C., στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες.

Done at Washington D.C. on the eighteenth day of December in the year two thousand.

Fait à Washington D.C., le dix-huit décembre deux mille.

Fatto a Washington D.C., addì diciotto dicembre duemila.


Gedaan te Washington D.C., de achttiende december tweeduizend.

Feito em Washington D.C., em dezoito de Dezembro de dois mil.

Tehty Washington D.C.:ssä kahdeksantentoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Washington D.C. den artonde december tjugohundra.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por los Estados Unidos de América
For Amerikas Forenede Stater
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
For the United States of America
Pour les États-Unis d'Amérique
Per gli Stati Uniti d'America
Voor de Verenigde Staten van Amerika
Pelos Estados Unidos da América
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
På Amerikas förenta staters vägnar



ALLEGATO

AZIONI

AZIONE 1

Progetti realizzati da consorzi misti Comunità europea/Stati Uniti

1. Le parti forniscono il proprio sostegno a istituti d'istruzione superiore e d'istruzione e formazione professionale che costituiscano consorzi misti CE/USA al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale. La Comunità fornirà un sostegno ai partner europei di tali consorzi, mentre gli Stati Uniti d'America forniranno un sostegno ai partner americani.
2. Ogni consorzio misto deve comprendere, per ciascuna delle due parti almeno tre partner attivi di almeno tre diversi Stati membri della Comunità europea e tre diversi paesi degli Stati Uniti d'America.
3. Ciascun consorzio misto dovrebbe, di norma, comportare la mobilità transatlantica degli studenti, ricercando la parità dei flussi nelle due direzioni, e prevedere un'adeguata preparazione linguistica e culturale.
4. Le attività di collaborazione intraprese da un consorzio potranno beneficiare di una sovvenzione per un periodo non superiore a tre anni. Le attività preliminari o di elaborazione del progetto possono essere sostenute per un periodo massimo di un anno.
5. Le autorità competenti di ciascuna parte converranno di comune accordo le aree tematiche ammissibili ai finanziamenti per i consorzi misti CE/USA.
6. Tra le attività ammissibili possono figurare:
 - a) attività preparatorie o necessarie per l'elaborazione del progetto;
 - b) la messa a punto di strutture organizzative per la mobilità degli studenti che consentano, tra l'altro, di effettuare tirocini pratici e che forniscano un'adeguata preparazione linguistica e il pieno riconoscimento accademico da parte delle istituzioni partner;
 - c) scambi strutturati di studenti, insegnanti, formatori, amministratori e altri operatori del settore;
 - d) elaborazione comune e divulgazione di programmi di studio innovativi, tra cui materiale, metodi e moduli didattici;
 - e) elaborazione comune e divulgazione di nuove metodologie per l'istruzione superiore e l'istruzione e formazione professionale, comprendenti l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-learning e l'apprendimento a distanza;
 - f) brevi programmi intensivi di almeno tre settimane, a condizione che siano parte integrante del programma di studio o di formazione;
 - g) incarichi d'insegnamento presso un istituto transatlantico partecipante che sostenga lo sviluppo del programma di studio del progetto;
 - h) altri progetti innovativi che intendano migliorare la qualità della collaborazione transatlantica nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale e che rispondano ad almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente accordo.

AZIONE 2

Programma Fulbright/Unione europea

Le parti mettono a disposizione borse per lo studio, la ricerca o l'insegnamento di materie attinenti alla Comunità europea o alle relazioni CE/USA. Le borse saranno fornite nell'ambito del programma Fulbright/Unione europea.

AZIONE 3

Attività complementari

Le parti possono sostenere un numero limitato di attività complementari che siano conformi agli obiettivi del programma, tra cui lo scambio di esperienze o altre forme di azione comune nel campo dell'istruzione e della formazione.

GESTIONE DEL PROGRAMMA

La gestione delle azioni è curata dai competenti funzionari di ciascuna parte, cui spettano i compiti seguenti:

- 1) stabilire le regole e le procedure per la presentazione delle proposte, compresa la formulazione di una serie di orientamenti comuni per i candidati;
- 2) decidere le scadenze di pubblicazione dei bandi, nonché di presentazione e selezione delle proposte;
- 3) fornire informazioni sul programma e la sua attuazione;
- 4) designare consulenti ed esperti del mondo universitario;
- 5) raccomandare alla competente autorità di ciascuna parte i progetti da finanziare;
- 6) curare la gestione finanziaria;
- 7) provvedere al controllo e alla valutazione del programma con un approccio collaborativo.

MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

Nell'ambito del presente programma è possibile utilizzare fondi per l'acquisto di servizi necessari per l'attuazione del programma. In particolare, le parti possono rivolgersi ad esperti, organizzare seminari, convegni o altre riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma, oppure condurre attività di valutazione, informazione, pubblicazione e divulgazione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 26 febbraio 2001****relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione**

(2001/197/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 22 maggio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale tra la Comunità europea, il Canada e gli Stati Uniti d'America.
- (2) La Comunità e il Canada si ripromettono di trarre mutui vantaggi da detta cooperazione che, da parte della Comunità, deve essere complementare ai programmi bilaterali tra gli Stati membri e il Canada e deve fornire un valore aggiunto europeo.
- (3) L'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La delegazione della Comunità europea al comitato paritetico di cui all'articolo 6 dell'accordo è composta da un rappresentante della Commissione assistito da un rappresentante di ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alle notifiche di cui all'articolo 12 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

ACCORDO**tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da un lato, e

IL GOVERNO DEL CANADA,

dall'altro,

qui di seguito denominati «le parti»,

RILEVANDO che la dichiarazione transatlantica, adottata dalla Comunità europea e i suoi Stati membri e dal governo canadese il 22 novembre 1990, fa espresso riferimento al rafforzamento della mutua cooperazione in diversi settori che interessano direttamente il benessere presente e futuro dei cittadini, quali gli scambi e i progetti comuni nei settori dell'istruzione e della cultura, tra cui gli scambi universitari e giovanili;

RILEVANDO che la dichiarazione comune sulle relazioni UE-Canada, adottata il 17 dicembre 1996, impegna le parti a favorire i contatti a tutti i livelli tra i cittadini, specie tra i giovani, al fine di rinnovare i legami basati sulla condivisione di culture e valori, e che il piano d'azione comune, allegato alla dichiarazione, induce le parti a rafforzare ulteriormente la cooperazione attraverso l'accordo concluso in materia di istruzione superiore e formazione;

CONSIDERANDO che l'adozione e attuazione dell'accordo concluso nel 1995 sull'istruzione superiore e la formazione ha dato esecuzione agli impegni assunti con la dichiarazione transatlantica e che l'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione è stata estremamente positiva per entrambe le parti;

RICONOSCENDO il contributo essenziale che l'istruzione superiore e la formazione danno allo sviluppo di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sulle conoscenze;

CONSTATANDO che la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione debba completare altre iniziative di cooperazione analoghe tra la Comunità europea e il Canada;

RICONOSCENDO l'importanza di tener conto del lavoro svolto nell'ambito dell'istruzione superiore e della formazione da organizzazioni internazionali attive in questi settori, come l'OCSE, l'Unesco e il Consiglio d'Europa;

CONSTATANDO che le parti hanno un interesse comune alla cooperazione nel campo dell'istruzione superiore e della formazione, nel quadro della più vasta cooperazione esistente tra la Comunità europea e il Canada;

PREVEDENDO di trarre un vantaggio reciproco dalle attività di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore e della formazione;

RICONOSCENDO la necessità di ampliare l'accesso alle attività promosse nell'ambito del presente accordo, specie quelle condotte nel campo della formazione;

DESIDERANDO rinnovare il presupposto formale per il proseguimento delle attività di cooperazione avviate nel campo dell'istruzione superiore e della formazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Articolo 2

Definizioni**Oggetto**

Ai fini del presente accordo si intende per:

Il presente accordo rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione, avviato nel 1995 tra la Comunità europea e il Canada.

- 1) «istituto d'istruzione superiore»: un qualsiasi istituto che, a prescindere dalla sua denominazione, offra qualifiche e diplomi di livello superiore in base alle leggi o consuetudini vigenti;

- 2) «istituto di formazione»: un qualsiasi ente pubblico, semi-pubblico o privato che, a prescindere dalla sua denominazione, organizza o impartisce corsi di istruzione o formazione professionale, perfezionamento professionale, aggiornamento professionale o riqualificazione, in base alle leggi e consuetudini vigenti e tenendo conto delle qualifiche riconosciute dalle autorità competenti;
- 3) «studenti»: tutte le persone che seguono corsi o programmi di studio o formazione, organizzati dagli istituti d'istruzione superiore o formazione di cui al presente articolo e riconosciuti o sostenuti dal punto di vista finanziario dalle autorità competenti.

Articolo 3

Obiettivi

Il programma di cooperazione intende:

- 1) Favorire una più stretta comprensione reciproca fra i popoli della Comunità europea e del Canada, compresa una più diffusa conoscenza delle rispettive lingue, culture ed istituzioni.
- 2) Migliorare, sia nella Comunità europea che nel Canada, la qualità della preparazione delle risorse umane, favorendo, tra l'altro, l'acquisizione delle conoscenze necessarie per rispondere alle sfide di un'economia globale basata sulle conoscenze.
- 3) Incoraggiare una serie innovativa e sostenibile di attività di cooperazione tra le diverse regioni della Comunità europea e del Canada nel campo dell'istruzione superiore e della formazione, al servizio degli studenti e con un impatto duraturo.
- 4) Migliorare la qualità della mobilità studentesca tra le due sponde dell'Atlantico promuovendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione, nonché, ove necessario, la trasferibilità dei crediti accademici.
- 5) Favorire lo scambio delle competenze acquisite nel campo dell'e-learning e dell'apprendimento a distanza, nonché il loro uso efficace da parte dei consorzi chiamati a realizzare i progetti, in modo da ampliare l'impatto del programma.
- 6) Promuovere o rafforzare le partnership tra istituti d'istruzione superiore e di formazione, associazioni professionali, autorità pubbliche, associazioni private o di altra natura della Comunità europea e del Canada.
- 7) Potenziare il valore aggiunto di una dimensione comunitaria e canadese nella cooperazione transatlantica avviata nel campo dell'istruzione superiore e della formazione.
- 8) Integrare i programmi bilaterali in corso tra gli Stati membri della Comunità europea e il Canada, nonché altri programmi ed iniziative della Comunità europea e del Canada.

Articolo 4

Principi

La cooperazione prevista dal presente accordo è disciplinata dai seguenti principi:

- 1) Pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e delle province e dei territori del Canada, nonché dell'autonomia degli istituti d'istruzione superiore e di formazione.
- 2) Equilibrio globale dei vantaggi derivanti dalle attività intraprese nell'ambito del presente accordo.
- 3) Erogazione efficace di sovvenzioni a favore di una gamma diversificata di progetti innovativi che intendano creare nuove strutture e legami, avere un effetto moltiplicatore mediante una vasta ed efficace opera di divulgazione dei risultati e perdurare nel lungo periodo senza bisogno di un sostegno permanente da parte del programma di cooperazione e che, nel caso della mobilità degli studenti, comportino un riconoscimento reciproco dei periodi di studio e formazione ed eventualmente la trasferibilità dei crediti accademici.
- 4) Ampia partecipazione degli Stati membri della Comunità europea e delle province e territori del Canada.
- 5) Pieno riconoscimento della diversità culturale, sociale ed economica della Comunità europea e del Canada.
- 6) Selezione dei progetti mediante gara e secondo metodi improntati alla trasparenza, tenendo conto dei principi di cui sopra.

Articolo 5

Azioni del programma

Il programma di cooperazione prevede l'esecuzione delle azioni di cui all'allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 6

Comitato paritetico

1. È istituito un comitato paritetico comprendente rappresentanti di entrambe le parti.
2. Il comitato paritetico ha il compito di:
 - a) analizzare le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo;
 - b) presentare alle parti, con scadenza almeno biennale, una relazione sul livello, andamento ed efficacia delle attività di cooperazione avviate nell'ambito del presente accordo.
3. Il comitato paritetico si riunisce almeno una volta ogni due anni, alternativamente nella Comunità europea e in Canada. Altre riunioni possono essere indette previo accordo reciproco.
4. Il verbale delle riunioni è concordato dai membri designati da ciascuna parte a presiederle congiuntamente ed è sottoposto, unitamente alla relazione biennale, al comitato paritetico di cooperazione, istituito nell'ambito dell'accordo quadro del 1976 per la cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea e il Canada, nonché ai competenti ministri delle due parti.

*Articolo 7***Controllo e valutazione**

Le parti collaborano per svolgere le opportune operazioni di controllo e valutazione del programma di cooperazione, in modo da poterlo eventualmente riorientare alla luce di esigenze o possibilità che emergano nel corso del suo svolgimento.

*Articolo 8***Finanziamento**

1. Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle leggi, regolamenti, politiche e programmi della Comunità europea e del Canada. Al finanziamento si provvederà sulla base di quote globalmente equilibrate fra le due parti.

2. Ciascuna parte stanziava fondi a diretto beneficio — per la Comunità europea — dei cittadini di uno Stato membro o di persone ufficialmente riconosciute come residenti permanenti dalla legislazione di uno Stato membro, e — per il Canada — dei cittadini e residenti permanenti, quali definiti dalla legge sull'immigrazione.

3. Le spese occasionate dal comitato paritetico, o per suo conto, sono a carico della parte rappresentata. Le spese diverse dalle indennità di viaggio e direttamente connesse alle riunioni del comitato paritetico sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 9***Accesso del personale**

Ciascuna parte adotta tutte le misure opportune e s'impegna al meglio delle sue possibilità per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo, nonché del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività, in conformità delle leggi e norme di ciascuna parte.

*Articolo 10***Altri accordi**

1. Il presente accordo non pregiudica ulteriori forme di cooperazione che possano svolgersi nel quadro di altri accordi tra le parti.

2. Il presente accordo non pregiudica accordi bilaterali esistenti o futuri tra singoli Stati membri della Comunità europea ed il Canada nei settori contemplati dal presente accordo.

*Articolo 11***Campo d'applicazione del presente accordo**

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso fissate, e, dall'altro, al territorio del Canada.

*Articolo 12***Clausole finali**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni di legge previste per la sua entrata in vigore. L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultima notificazione.

2. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato previa intesa fra le parti.

3. Il presente accordo può essere modificato o ampliato previa intesa fra le parti. Le modifiche o le aggiunte hanno luogo per iscritto ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni di legge per l'entrata in vigore dell'accordo recante le modifiche o le aggiunte in questione.

4. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o la denuncia dell'accordo non incide sulla validità o la durata di qualsiasi intesa intercorsa ai sensi dello stesso o sugli obblighi assunti conformemente all'allegato del presente accordo.


*Articolo 13***Testi autentici**

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna delle versioni linguistiche facenti parimenti fede.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben.
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφωντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, have signed this Agreement.
EN FOI DE QUOI, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.
EM FÉ DO QUE os abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.
TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut ovat allekirjottaneet tämän sopimuksen.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Ottawa, el diecinueve de diciembre del año dos mil.
Udfærdiget i Ottawa den nittende december to tusind.
Geschehen zu Ottawa am neunzehnten Dezember zweitausend.
Έγινε στην Οτάβα, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες.
Done at Ottawa on the nineteenth day of December in the year two thousand.
Fait à Ottawa, le dix-neuf décembre deux mille.
Fatto a Ottawa, addì diciannove dicembre duemila.
Gedaan te Ottawa, de negentiende december tweeduizend.
Feito em Otava, em dezanove de Dezembro de dois mil.
Tehty Ottawassa yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhatta.
Som skedde i Ottawa den nittonde december tjugohundra.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por el Gobierno de Canadá
For Canadas regering
Für die Regierung Kanadas
Για την Κυβέρνηση του Καναδά
For the Government of Canada
Pour le gouvernement du Canada
Per il governo del Canada
Voor de regering van Canada
Pelo Governo do Canadá
Kanadan hallituksen puolesta
På Kanadas regerings vägnar



—

ALLEGATO

AZIONI

AZIONE 1

Progetti realizzati da consorzi misti CE/Canada

1. Le parti forniranno un sostegno a istituti d'istruzione superiore e di formazione che costituiscano consorzi misti CE/Canada al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell'insegnamento superiore e della formazione. La Comunità europea fornirà un sostegno ai partner europei di tali consorzi, mentre il Canada fornirà un sostegno ai partner canadesi.
2. Ogni consorzio misto deve comprendere per ciascuna delle due parti almeno tre partner attivi — per la Comunità europea — di almeno tre diversi Stati membri e — per il Canada — di almeno due diverse province o territori.
3. Ciascun consorzio misto dovrebbe di norma comportare la mobilità transatlantica degli studenti, ricercando la parità dei flussi nelle due direzioni, e prevedere un'adeguata preparazione linguistica e culturale.
4. Un sostegno finanziario può essere concesso a progetti di consorzi misti che prevedano attività innovative con obiettivi da conseguirsi entro un termine di tre anni. Le attività preliminari o di elaborazione del progetto possono essere sostenute per un periodo massimo di un anno.
5. Le aree tematiche ammissibili ai finanziamenti per i consorzi misti CE/Canada vengono stabilite dal comitato paritetico di cui all'articolo 6.
6. Tra le attività ammissibili possono figurare:
 - attività preparatorie o necessarie per l'elaborazione del progetto,
 - messa a punto di strutture organizzative per la mobilità degli studenti, che consentano, tra l'altro, di effettuare tirocini pratici e che forniscano un'adeguata preparazione linguistica e il pieno riconoscimento accademico da parte delle istituzioni partner,
 - scambi strutturati di studenti, insegnanti, formatori, amministratori, responsabili delle risorse umane, addetti alla programmazione della formazione professionale, istruttori ed esperti in orientamento professionale sia di istituti d'istruzione superiore che di centri di formazione professionale,
 - elaborazione comune di programmi di studio innovativi, compresa la messa a punto di materiale, metodi e moduli didattici,
 - elaborazione comune di nuove metodologie per l'istruzione superiore e la formazione, comprendenti l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-learning e l'apprendimento a distanza,
 - brevi programmi intensivi di almeno tre settimane,
 - incarichi d'insegnamento per materie facenti parte integrante del programma di studio di un istituto partecipante,
 - altri progetti innovativi che intendano migliorare la qualità della cooperazione transatlantica nell'istruzione superiore e nella formazione e che rispondano ad almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente accordo.

AZIONE 2

Attività complementari

Le parti possono sostenere un numero limitato di attività complementari che siano conformi agli obiettivi del programma, tra cui lo scambio di esperienze o altre forme di azione comune nel campo dell'istruzione e della formazione.

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Ciascuna parte fornisce un sostegno finanziario per le attività previste dal presente programma.
2. La gestione delle azioni è curata dai competenti funzionari di ciascuna parte, cui spettano i compiti seguenti:
 - stabilire le regole e le procedure per la presentazione delle proposte, compresa la formulazione di una serie di orientamenti comuni per i candidati,
 - decidere le scadenze di pubblicazione dei bandi, nonché di presentazione e selezione delle proposte,
 - fornire informazioni sul programma e la sua attuazione,
 - designare consulenti ed esperti del mondo universitario, anche per consentire una valutazione indipendente delle proposte,
 - raccomandare alle competenti autorità di ciascuna parte i progetti da finanziare,
 - curare la gestione finanziaria,
 - provvedere al controllo e alla valutazione del programma con un approccio cooperativo.

MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

Nell'ambito del presente programma di cooperazione saranno messi a disposizione fondi per l'acquisto di servizi atti a garantire l'esecuzione ottimale del programma. In particolare, le parti possono organizzare seminari, convegni o altre riunioni di esperti, condurre valutazioni, realizzare pubblicazioni o divulgare informazioni relative al programma.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2000

relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA

[notificata con il numero C(2000) 3563]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/198/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia ⁽¹⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alla decisione succitata e viste le osservazioni trasmesse ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) In seguito ad informazioni pubblicate nella stampa belga, il 23 novembre 1998 la Commissione ha scritto alle autorità belghe (D/54789) chiedendo informazioni su aiuti che sarebbero stati accordati all'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA nel quadro di una riduzione dell'orario di lavoro. Con lettera dell'11 dicembre 1998 le autorità belghe hanno confermato di aver preso i provvedimenti in questione, dichiarando di ritenere che non si trattava di aiuti di Stato.
- (2) Con lettera del 25 gennaio 2000 la Commissione ha comunicato al Belgio la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA (di seguito «codice degli aiuti alla siderurgia») riguardo ai provvedimenti in questione.
- (3) La decisione della Commissione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in causa.

- (4) La Commissione ha ricevuto le osservazioni di alcuni interessati e il 23 maggio 2000 le ha trasmesse al Belgio perché formulasse eventuali commenti che le sono pervenuti con lettera dell'8 giugno 2000.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

- (5) L'aiuto accordato dal Belgio in favore dell'impresa Cockerill Sambre SA ammonta a 553,3 milioni di BEF (13,7 milioni di EUR) e si compone di due elementi:
 - 1) Riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, accordata dal governo federale, per un totale di 418 milioni di BEF (10,36 milioni di EUR) per un periodo di sette anni, 1999-2005.
 - 2) Sovvenzione del governo vallone per 135,3 milioni di BEF (3,35 milioni di EUR) durante lo stesso periodo di sette anni.
- (6) L'aiuto è stato accordato nel contesto di una riduzione dell'orario settimanale di lavoro dei dipendenti dell'impresa a retribuzione mensile da 37 a 34 ore. Tale riduzione riguarda 1 852 dipendenti per il periodo 1999-2005.
- (7) L'aiuto federale è stato concesso nel quadro del regio decreto 24 dicembre 1993 che prevede talune diminuzioni del pagamento dei contributi previdenziali in vista della redistribuzione del lavoro ⁽⁴⁾. Il decreto è stato completato, per le imprese in difficoltà o in ristrutturazione, dal regio decreto, del 24 febbraio 1997, che prevede condizioni d'applicazione più vantaggiose. I vantaggi riguardano in particolare il numero di posti di lavoro da creare e il periodo durante il quale la riduzione può essere concessa che, nel presente caso, corrisponde alla durata dello stato di difficoltà o di ristrutturazione

⁽¹⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

⁽²⁾ GU C 88 del 25.3.2000, pag. 8.

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

⁽⁴⁾ Il decreto è stato approvato dalla Commissione come aiuto compatibile con il trattato CE, con lettera del 30.6.1994 (D/9395).

ricosciuto dell'impresa, con possibilità di proroga fino ad un massimo di sette anni. Il 28 luglio 1997 il governo federale ha accordato a Cockerill Sambre SA lo stato d'impresa in ristrutturazione e, il 19 maggio 1998, il beneficio della riduzione dei contributi sociali di cui al regio decreto, del 24 dicembre 1993, alle condizioni più vantaggiose del regio decreto del 24 febbraio 1997.

(8) L'aiuto del governo vallone è stato accordato il 18 dicembre 1998 a complemento dell'aiuto federale ed è stato versato ai dipendenti per il tramite di un'associazione senza scopo di lucro creata ad hoc.

(9) Gli aiuti sono stati accordati per mantenere il livello delle retribuzioni dei dipendenti dell'impresa a retribuzione mensile per un periodo di sette anni, malgrado la riduzione delle ore di lavoro, visto che l'impresa pagava la stessa tariffa oraria di prima. Infatti, nelle trattative del 1997-1998 i dipendenti a retribuzione mensile hanno rivendicato e ottenuto una riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 37 a 34 ore secondo le seguenti modalità:

- 1) Riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 37 a 34 ore a tempo indeterminato.
- 2) Mantenimento delle ore lavorative prestate dai succitati dipendenti al livello definito dal piano aziendale «Horizon 2000». Ciò ha comportato la creazione di 150 nuovi posti di lavoro, che portano così l'organico a 1 852.
- 3) Mantenimento della retribuzione del 1998, fino al riassorbimento attraverso l'indicizzazione salariale sulla base delle 34 ore (previsto per la fine del 2005).

(10) L'impresa finanzia soltanto la parte di retribuzione corrispondente al salario calcolato sulla base delle 34 ore, con indicizzazione annuale. La differenza fra l'importo pagato dall'impresa e la retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti è finanziata con risorse provenienti da tre fonti diverse:

- 1) I dipendenti stessi: utilizzando l'aumento salariale ottenuto nel 1997 e nel 1998 ma a cui hanno rinunciato (29,2 milioni di BEF = 0,7 milioni di EUR).
- 2) Il governo federale: con gli aiuti accordati in relazione alla creazione dei 150 nuovi posti di lavoro ottenuti con la riorganizzazione dell'orario di lavoro (418 milioni di BEF = 10,4 milioni di EUR).
- 3) Il governo regionale: gli aiuti accordati dal governo della regione vallona a complemento degli aiuti federali (135,3 milioni di BEF = 3,4 milioni di EUR).

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(11) Nell'ambito del procedimento la Commissione ha ricevuto osservazioni dalla «UK Steel Association» e dalla rappresentanza permanente del Regno Unito presso l'Unione Europea.

(12) Tali osservazioni corrispondono ai dubbi espressi dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento. I due interessati ritengono che le misure in questione costituiscano aiuti all'impresa Cockerill Sambre SA incompatibili con il codice degli aiuti alla siderurgia.

IV. COMMENTI DEL BELGIO

(13) Nei suoi commenti il Belgio ribadisce la posizione già espressa prima della decisione di avvio del procedimento, e cioè che i provvedimenti adottati non costituiscono aiuti di Stato.

(14) Secondo il Belgio l'impresa non trae nessun vantaggio finanziario né diretto né indiretto da tali misure e pertanto gli interventi pubblici non costituiscono aiuti di Stato. Per dimostrare l'inesistenza di un vantaggio finanziario il Belgio presenta i seguenti argomenti:

1) L'iniziativa del piano di redistribuzione dell'orario di lavoro (di seguito RdTT) proviene dai lavoratori e Cockerill Sambre si è dichiarata d'accordo soltanto a condizione che l'operazione non comporti costi supplementari a suo carico. Gli aiuti pubblici, pertanto, non finanzierebbero impegni assunti da Cockerill verso i suoi dipendenti a retribuzione mensile. Nel contratto collettivo di lavoro del 1998, che ha ratificato la RdTT, vi sarebbe scritto che «il presente contratto collettivo di lavoro è legato all'ottenimento di compensazioni pubbliche a concorrenza degli importi valutati paritariamente. In caso di non ottenimento delle compensazioni pubbliche, le parti dovranno esaminare insieme la situazione e la possibilità di esecuzione del presente contratto».

2) La riduzione dei contributi previdenziali non comporterebbe nessun vantaggio economico per Cockerill Sambre. Ciò dipenderebbe dal fatto che i fondi non versati sono stati interamente riversati dall'impresa ai lavoratori, cosicché i fondi pubblici federali sono soltanto transitati per l'impresa senza ridurne gli oneri rispetto al passato. I fondi pubblici regionali non transitano neppure per l'impresa.

3) Il numero di ore prestate dai dipendenti a retribuzione mensile prima della RdTT allo stesso costo legale e contrattuale continua ad essere a carico di Cockerill Sambre. Il salario orario rimane identico per l'impresa dopo l'introduzione della RdTT poiché, come detto sopra, l'impresa avrebbe autorizzato la ristrutturazione dell'orario di lavoro soltanto a condizione che l'operazione non comportasse costi supplementari a suo carico.

- 4) Cockerill Sambre sopporta inconvenienti e oneri supplementari quali i costi di formazione addizionali, la perdita di disponibilità, l'aumento del costo unitario fisso, il sovraccosto amministrativo, le difficoltà organizzative, ecc. Si tratta di costi supplementari relativamente importanti a carico dell'impresa.
- 5) L'impresa ha chiesto un rapporto a due società di revisori dei conti le quali concludono che il metodo di calcolo utilizzato è ragionevole e che i dati finanziari e contabili dell'impresa, relativi all'applicazione della RdTT per il 1999, possono essere convalidati. Il Belgio conclude che tutti i flussi finanziari, compresi gli interventi pubblici, andrebbero unicamente a vantaggio dei lavoratori e che l'impresa non beneficia in nessun caso dei fondi pubblici.
- (15) Secondo il Belgio non basta che gli aiuti siano stati accordati ai lavoratori nella loro qualità di dipendenti di una determinata impresa, perché non debbano essere considerati aiuti alla persona. A sostegno della sua posizione il Belgio dichiara di basarsi sulla decisione della Commissione relativa agli interventi finanziari belgi nell'impresa SA Dufenco Clabecq⁽⁵⁾, nella quale le integrazioni di disoccupazione pagate agli ex lavoratori delle Forges de Clabecq fino all'età di 65 anni non sono state considerate aiuti di Stato in favore dell'impresa ma aiuti alla persona.
- (16) Il Belgio sostiene anche che gli aiuti pubblici belgi costituiscono una misura sociale in favore dei dipendenti a retribuzione mensile di Cockerill Sambre. La Commissione avrebbe approvato in passato dei provvedimenti simili, in particolare nel caso di aiuti che le autorità francesi avrebbero accordato nel settore della pesca «tenuto conto delle situazioni concrete e dei bisogni immediati dei richiedenti non implicanti un impatto economico effettivo atto a falsare la libera concorrenza fra le imprese».
- (18) Ai sensi dell'articolo 6 di detto codice gli Stati membri devono notificare alla Commissione ogni trasferimento di risorse pubbliche a favore di imprese siderurgiche, nonché tutti i progetti d'applicazione al settore siderurgico dei regimi di aiuto approvati dalla Commissione sulla base del trattato CE. La Commissione è tenuta ad accertare se questi interventi costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del codice e, in caso affermativo, se sono compatibili con il mercato comune.
- (19) La Commissione ha pubblicato, nella comunicazione sugli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione⁽⁶⁾, i criteri che utilizza per valutare se gli interventi dei pubblici poteri in favore dell'occupazione costituiscono aiuti di Stato. Tali criteri sono validi nel presente caso per stabilire se gli interventi in questione costituiscono aiuti, nel qual caso la loro compatibilità però deve essere accertata sulla base del trattato CECA e quindi del codice degli aiuti alla siderurgia, che non prevede aiuti all'occupazione né aiuti al funzionamento connessi ai costi salariali.

Analisi degli argomenti presentati dal Belgio

- (20) Come afferma il Belgio, ogni aiuto di Stato conferisce all'impresa che lo riceve un vantaggio rispetto alle altre imprese concorrenti. Ma, contrariamente a quanto sostiene il Belgio, Cockerill Sambre ha ricavato dagli aiuti percepiti vantaggi finanziari ed economici, da determinarsi rispetto alla situazione in cui si troverebbe l'impresa se non avesse ricevuto (o non ricevesse) l'aiuto, e non rispetto alla situazione del passato. Infatti:

- 1) Il fatto che siano stati i lavoratori a proporre la RdTT e che l'impresa l'abbia accettata solo a condizione di non dover pagare gli oneri supplementari che ne risultassero non modifica assolutamente la natura dell'intervento pubblico quale aiuto di Stato. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi di lavoro sono a carico delle imprese, indipendentemente dalla determinazione del soggetto che ha preso l'iniziativa del processo. Se lo Stato interviene come parte diretta nelle trattative oppure a posteriori per finanziarne gli oneri, si configura un aiuto di Stato in favore dell'impresa. Non è perché Cockerill Sambre ha preteso, fin dall'inizio delle trattative, che gli oneri finanziari dell'accordo fossero finanziati dai pubblici poteri e che abbia inserito la sua posizione nel contratto collettivo di lavoro, che i costi salariali dei suoi dipendenti non debbano più essere a suo carico. Di fatto il suo comportamento rivela anzi una chiara consapevolezza dell'importanza del vantaggio ottenuto.

V. VALUTAZIONE DELLE MISURE D'INTERVENTO

Base giuridica della valutazione

- (17) Cockerill Sambre SA è un'impresa siderurgica integrata, sita in Belgio, nella regione vallona. Fino all'inizio del 1999 era un'impresa pubblica con capitale detenuto a maggioranza dalla regione vallona. In quell'anno è stata privatizzata e da allora appartiene al gruppo siderurgico francese Usinor. Essendo un'impresa siderurgica integrata è soggetta al trattato CECA e pertanto l'esame degli aiuti ad essa accordati è effettuato sulla base del codice degli aiuti alla siderurgia.

⁽⁵⁾ GU C 20 del 22.1.1998, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.

2) Allo stesso modo, il fatto che i fondi pubblici non facciano che transitare per l'impresa o non vi transitino affatto e che abbiano come ultima destinazione i lavoratori non ne modifica la natura di aiuto di Stato. L'importante è che il denaro pubblico finanzia parte della retribuzione di un gruppo di lavoratori di Cockerill Sambre. Per definirli aiuti di Stato l'essenziale non è la loro organizzazione e gestione, ma la natura delle spese finanziate.

3) Il Belgio avanza l'argomento secondo cui il costo salariale orario è rimasto identico per l'impresa. Di fatto è il costo orario a carico dell'impresa che è rimasto invariato, giacché il sovraccosto dovuto alla RdTT è stato preso a carico dai poteri pubblici. I costi salariali unitari a carico delle imprese rimarrebbero sempre invariati se lo Stato pagasse gli oneri supplementari risultanti da nuovi contratti salariali finanziariamente più vantaggiosi per i lavoratori. Il beneficio per l'impresa sta appunto nel fatto di non doversi accollare l'aumento dei costi salariali convenuto coi dipendenti a retribuzione mensile.

4) Neppure il fatto che l'impresa non si sia rifiutata di pagare la parte degli oneri supplementari indiretti legati alla RdTT è pertinente giacché, come precedentemente indicato, tale rifiuto è irrilevante per determinare la natura dei fondi pubblici ricevuti, persino in relazione a tale rifiuto. Gli oneri salariali fanno parte dei costi di ogni impresa, la quale non può mai accollarli ai pubblici poteri.

5) Come già precedentemente precisato, la gestione e l'organizzazione dei fondi pubblici da parte di un'impresa non è un elemento pertinente a stabilire se detti fondi messi a disposizione dai pubblici poteri costituiscono aiuto di Stato. Ed il fatto che i revisori dei conti abbiano accertato la normalità dei flussi finanziari relativi ai fondi pubblici in questione non è pertinente a determinare se l'intervento dello Stato costituisca o meno un aiuto di Stato.

(22) Il Belgio afferma anche di considerare gli aiuti pubblici in causa una misura sociale in favore di questo gruppo di lavoratori. Sostiene che la Commissione avrebbe preso posizione in tal senso in un caso analogo di aiuti accordati dalla Francia nel settore della pesca. Essendo impreciso il riferimento, la Commissione non è riuscita a ritrovare la decisione menzionata e non può quindi commentarla. Ricorda però che il settore della pesca rientra nel trattato CE e può beneficiare a determinate condizioni di tipi di aiuto che non sono autorizzati dal trattato CECA cui è soggetta Cockerill Sambre.

Valutazione della compatibilità dell'aiuto

(23) Come sopra indicato, la Commissione non può accettare gli argomenti presentati dal Belgio. In base ai criteri definiti dalla Commissione negli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, deve invece concludere che gli aiuti in questione non costituiscono aiuti alla persona bensì aiuti all'impresa. Essi infatti finanziano costi connessi alle prestazioni di lavoro dei dipendenti di Cockerill Sambre. Tali oneri costituiscono una parte essenziale dei costi di gestione di qualsiasi impresa ed il loro finanziamento, se è sostenuto dallo Stato, costituisce chiaramente un aiuto di Stato in favore dell'impresa.

(24) La Commissione, come già precisato nella decisione di avvio del procedimento, e sopra riportato, constata inoltre che gli aiuti pubblici sono stati versati nel quadro di una legge approvata dalla Commissione quale aiuto compatibile con il trattato CE e che imponeva al Belgio il rispetto, nella sua applicazione, di regole settoriali specifiche per quel che riguarda gli aiuti federali. Tale parte degli aiuti è stata quindi accordata contravvenendo alla decisione della Commissione che ha approvato il regime di aiuto federale. Quanto agli aiuti regionali, essi sono stati accordati come aiuti ad hoc. Non si tratta quindi di misure generali bensì di aiuti che hanno favorito un'impresa determinata.

VI. CONCLUSIONE

(21) Secondo il Belgio il fatto che gli aiuti siano versati ai lavoratori soltanto perché dipendenti di Cockerill Sambre non deve essere determinante per definirli aiuti all'impresa invece che aiuti alla persona. Secondo il Belgio questa sarebbe la posizione adottata dalla Commissione nella decisione riguardante gli ex lavoratori delle «Forges de Clabecq», mentre è proprio perché Forges de Clabecq era fallita che gli aiuti versati dallo Stato agli ex lavoratori dell'impresa hanno potuto essere considerati aiuti alla persona. Quando il beneficio degli aiuti è stato loro accordato, essi non erano più lavoratori delle Forges de Clabecq.

(25) La Commissione constata che il Belgio ha dato illegalmente esecuzione all'aiuto in favore dell'impresa Cockerill Sambre SA in violazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del codice degli aiuti alla siderurgia.

(26) L'aiuto in questione è un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 1 del codice degli aiuti alla siderurgia. Non può essere assimilato ad uno degli aiuti previsti agli articoli da 2 a 5 del codice ed è quindi incompatibile con il trattato CECA ed il buon funzionamento del mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato accordato dal Belgio in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA, dell'importo di 553,3 milioni di BEF (13,7 milioni di EUR), costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 1 del codice degli aiuti alla siderurgia ed è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1. Il Belgio adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare da Cockerill Sambre SA l'aiuto di cui all'articolo 1, già illegalmente messo a disposizione dell'impresa, e sospendere il pagamento degli importi non ancora versati.

2. Il recupero è immediato, conformemente alle procedure di diritto nazionale, se queste consentono l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi decorrenti dalla data alla quale sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero. Gli interessi vanno calcolati sulla base del tasso di

riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento del versamento dell'aiuto.

Articolo 3

Il Belgio comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2001

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda

[notificata con il numero C(2001) 685]

(2001/199/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista l'istanza presentata dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù della direttiva 2000/29/CE, le patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda di norma non possono essere introdotte nella Comunità a causa del rischio di introduzione di malattie della patata sconosciute nella Comunità.
- (2) Con le decisioni 98/81/CE⁽²⁾, 1999/209/CE⁽³⁾ e 2000/193/CE⁽⁴⁾, la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a prevedere deroghe, a determinate condizioni, per le patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda, rispettivamente durante le campagne 1998, 1999 e 2000.
- (3) Non vi sono constatazioni confermate di malattie o di parassiti su campioni di patate importate conformemente alle decisioni 1999/209/CE e 2000/193/CE e, per ragioni tecniche, non sono state effettuate importazioni in virtù della decisione 98/81/CE.
- (4) Per quanto concerne i requisiti di cui al punto 25.2 dell'allegato IV, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE, sulla base dei dati forniti dalla Nuova Zelanda e secondo la letteratura tecnica scientifica internazionale, la Nuova Zelanda è notoriamente indenne da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
- (5) Le condizioni che giustificano l'autorizzazione sussistono tuttora.

- (6) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, per quanto concerne i divieti di cui alla parte A, punto 12, dell'allegato III della direttiva precitata, gli Stati membri possono autorizzare, tra il 1° marzo e il 31 agosto 2001, l'introduzione nel loro territorio di patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda, alle condizioni previste ai paragrafi 2 e 3.

2. Oltre alle condizioni stabilite negli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, le patate non destinate alla piantagione introdotte ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) sono state prodotte nella Nuova Zelanda direttamente da sementi di patate certificate in base al sistema di certificazione delle piante di patate vigente nella Nuova Zelanda o da patate certificate in uno Stato membro o in un paese a partire dal quale l'importazione nella Comunità di patate destinate alla piantagione è autorizzata conformemente alla direttiva 2000/29/CE, importate nella Nuova Zelanda direttamente da uno Stato membro o, nel caso di sementi di patate originarie di un paese terzo, direttamente da tale paese;
- b) sono state trattate contro la germinazione, tranne per quanto concerne le patate primaticce;
- c) sono state coltivate in zone notoriamente indenni da *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival e non è stato osservato alcun sintomo di *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival né nel luogo di produzione né in prossimità immediata del luogo di produzione, a decorrere dall'inizio di un periodo di tempo appropriato;
- d) — sono state coltivate in zone riconosciute indenni da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.,

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 14 del 20.1.1998, pag. 29.⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1999, pag. 37.⁽⁴⁾ GU L 60 del 7.3.2000, pag. 26.

- sono risultate indenni da *Graphognathus leucoloma* (Boheman) nelle ispezioni effettuate durante il ciclo vegetativo e nelle ispezioni dei tuberi effettuate in tutti gli stadi dello sviluppo; inoltre, in occasione delle ispezioni dei tuberi non è stato osservato alcun sintomo di *Graphognathus leucoloma* (Boheman),
 - nelle ispezioni effettuate durante il ciclo vegetativo e nelle prove eseguite su campioni di terreno o di vegetale, secondo il caso, sono risultate indenni dai seguenti organismi nocivi: *Globodera pallida* (Stone) Behrens, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. e *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival; i risultati di tali ispezioni e prove sono tenuti a disposizione della Commissione, su sua richiesta;
- e) i macchinari impiegati per la manipolazione delle patate sono stati appositamente destinati a tale uso, oppure sono stati idoneamente disinfettati ogniqualvolta utilizzati per altri scopi;
- f) le patate sono imballate in sacchi nuovi o in contenitori idoneamente disinfettati; su ciascun sacco o contenitore è apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni specificate nell'allegato;
- g) prima di essere esportate, le patate sono state pulite in modo da eliminare ogni traccia di terra, foglie o altri residui vegetali;
- h) le patate destinate alla Comunità sono accompagnate da un certificato, fitosanitario rilasciato nella Nuova Zelanda conformemente agli articoli 7 e 13 della direttiva 2000/29/CE, dopo l'esame contemplato dalla medesima, attestante in particolare che sono indenni dagli organismi nocivi di cui alle lettere c) e d); il certificato deve recare, al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 2001/199/CE».
3. a) Le patate sono introdotte attraverso i punti d'entrata situati nel territorio di uno Stato membro e designati ai fini della presente deroga da tale Stato membro; questi punti d'entrata e il nome e l'indirizzo degli organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 2000/29/CE, incaricati dei singoli punti, vengono notificati con sufficiente anticipo dagli Stati membri alla Commissione e sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri su loro richiesta. Nei casi in cui l'introduzione nella Comunità avviene in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, i suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione ne informano gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale della presente deroga e cooperano con essi per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente decisione;
- b) prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera da a) ad h), e paragrafo 3, lettere da a) ad e); egli notifica ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione, il quale trasmette senza indugio i dati di tale notifica alla Commissione, indicando:
- il tipo di materiale,
 - il quantitativo,
 - la data dichiarata di introduzione e la conferma del punto di entrata,
 - gli impianti di cui alla lettera d);
- l'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili interessati le eventuali modifiche apportate alla suddetta notifica preventiva non appena ne abbia conoscenza e, in ogni caso, precedentemente alla data di importazione;
- lo Stato membro interessato comunica senza indugio alla Commissione tali informazioni nonché le eventuali modifiche;
- c) le ispezioni, comprendenti eventualmente esami su campioni, prescritte ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e in conformità con le disposizioni della presente decisione, sono effettuate dagli organismi ufficiali di cui alla suddetta direttiva; i controlli fitosanitari richiesti nell'ambito di tali ispezioni sono di competenza dallo Stato membro che si avvale della deroga;
- durante i controlli fitosanitari suddetti gli Stati membri effettuano inoltre ispezioni e, se del caso, prove, anche per tutti gli altri organismi nocivi; fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo trattino, della precitata direttiva, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma di ispezione conformemente a quanto stabilito nell'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della stessa direttiva;
- d) le patate sono imballate e reimballate soltanto in impianti autorizzati e registrati dagli organismi ufficiali responsabili di cui sopra;
- e) le patate sono imballate o reimballate in imballaggi chiusi pronti per la consegna diretta ai rivenditori o ai consumatori finali, di peso non superiore a quello abitualmente praticato a tale scopo nello Stato membro di introduzione, e comunque non superiore a 25 kg; nell'imballaggio devono figurare il numero degli impianti registrati di cui alla lettera d) e la menzione che le patate sono originarie della Nuova Zelanda;
- f) gli Stati membri che si avvalgono della presente deroga provvedono, se del caso e di concerto con lo Stato membro d'introduzione, affinché vengano prelevati da ogni consegna di 50 tonnellate di patate importate ai sensi della presente decisione, o da parte della stessa, almeno due campioni di 200 tuberi da sottoporre ad analisi ufficiali per la ricerca di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. e di *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann

and Kotthoff) Davis et al., secondo i metodi abituali della Comunità per l'individuazione e la diagnosi di questi organismi nocivi; nei casi sospetti le partite devono restare separate sotto controllo ufficiale e non possono venire commercializzate o utilizzate fino a quando non sia stato accertato che le analisi non hanno confermato la presenza di *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus*; (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. o di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione, per mezzo della notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), sull'uso fatto dell'autorizzazione. Essi trasmettono inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° novembre 2001, le informazioni concernenti i quantitativi di patate importati in virtù della presente decisione, nonché una relazione tecnica su tutti gli esami ufficiali effet-

tuati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera f); copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione è revocata qualora si constati che le condizioni prescritte all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, non sono sufficienti ad evitare l'introduzione di organismi nocivi o se tali condizioni non sono state rispettate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Informazioni da riportare sull'etichetta

[ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f]

1. Autorità che rilascia l'etichetta.
 2. Nome della ditta esportatrice, se disponibile.
 3. Dicitura: «Patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda».
 4. Varietà.
 5. Luogo di produzione.
 6. Calibro.
 7. Peso netto dichiarato.
 8. Dicitura «Conformi ai requisiti comunitari stabiliti nella decisione 2001/199/CE».
 9. Timbro o contrassegno del servizio per la protezione dei vegetali della Nuova Zelanda.
 10. Un contrassegno distintivo della partita, ad esempio un codice, un timbro o qualsiasi altra indicazione esterna di agevole lettura.
-